

# TI\_GERICHTE 32.2023.102 vom 23. August 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-08-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2023.102](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2023.102)

FR: TI\_GERICHTE 32.2023.102 du 23 août 2023

IT: TI\_GERICHTE 32.2023.102 del 23 agosto 2023

## Regeste

Richiesta di una rendita AI di un assicurato affetto da un'infermità congenita. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per completare l'istruttoria

## Erwägungen

### E. 1

e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI. Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti: - in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021: - prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021, - modifica del grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI; - in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente: - prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022. ” Nel caso in esame il ricorrente ha inoltrato una domanda di prestazioni dell'AI nel mese di ottobre 2016. L'Ufficio AI ha ritenuto che l'insorgente è stato incapace al lavoro al 70% dal dicembre 2014 in qualsiasi attività, al 50% dal settembre 2015 in qualsiasi attività ed al 20% dal marzo 2016 in attività adeguate, ritenuta un'incapacità lavorativa del 50% nella precedente attività (doc. A2). In concreto l'eventuale diritto ad una rendita AI sarebbe potuto nascere al più presto dal mese di aprile 2017, ossia dopo sei mesi dall'inoltro della domanda (art. 29 LAI; cfr. doc. A2). Ne segue che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, cui si farà riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso contrario. 2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPG, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità ( Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46 ). Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGGA) almeno al 40%. L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Nel caso di specie, alla luce delle patologie di cui è affetto il ricorrente l'Ufficio AI ha sottoposto il ricorrente ad una perizia pluridisciplinare (reumatologica: dr. med. \_\_\_\_\_, specialista FMH reumatologia; cardiologica: dr. med. \_\_\_\_\_, specialista FMH cardiologia; oftalmologica: dr. med. \_\_\_\_\_, specialista FMH oftalmologia; psichiatrica: dr. ssa med. \_\_\_\_\_, specialista FMH psichiatria e psicoterapia), del \_\_\_\_\_, redatta il 12 dicembre 2017, che conclude, dal mese di agosto 2016, per una capacità lavorativa del 50% (riduzione del rendimento) nell'ultima attività svolta di panettiere/pasticcere e dell'80% (riduzione del rendimento del 20%) in un'attività adatta allo stato di salute dell'assicurato (pag. 208 e seguenti incarto AI). Quali limitazioni funzionali sono state indicate: " (...) Dal punto di vista reumatologico secondo il consulente la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta

alla scoliosi grave con dorsalgie. L'A. non è in grado di stare in piedi in modo continuo e facendo uso in modo intensivo degli arti superiori durante l'intera giornata di lavoro. Sono necessarie molte pause supplementari e un'organizzazione ottimale dei compiti che permetta all'A. di riposare la schiena e le braccia regolarmente. È necessaria un'ergonomia perfetta. L'A. è in grado di svolgere qualunque lavoro leggero a mediamente pesante che rispetti i criteri precedentemente elencati a tempo pieno e con pieno rendimento. Le risorse fisiche sono descritte dettagliatamente alla fine del consulto reumatologico. Come già descritto in precedenza dal punto di vista oftalmologico vi è una capacità lavorativa piena in qualunque attività. Dal punto di vista cardiologico l'A. è in grado di svolgere altre attività. È possibile che svolga attività al 100% in professioni con impegno fisico da leggero a medio. È esclusa un'attività professionale con impegno fisico pesante, ripetuto, in particolare isometrico o che implica traumi toracici diretti o per decelerazione. Dal punto di vista psichiatrico la nostra consulente ritiene che l'A. sia in grado di svolgere qualunque altra attività teoricamente esigibile compatibile con il livello culturale, di età, esperienze ed attitudini personali nella misura dell'80%." (pag. 22-23 della perizia \_\_\_\_\_, pag. 229-230 incarto AI) L'esito della valutazione peritale del \_\_\_\_\_, confermato dal medico SMR dr. med. \_\_\_\_\_ il 15 dicembre 2017 (pag. 298 incarto AI), non è contestato dal ricorrente che del resto non produce alcun nuovo referto medico. Essendo conforme ai dettami giurisprudenziali (cfr. in merito alla procedura probatoria strutturata in caso di una componente psichiatrica: DTF 141 V 281), la perizia merita conferma. 2.4. Il ricorrente sostiene tuttavia che in seguito al percorso formativo teso all'ottenimento dell'AFC di impiegato di commercio, è emerso un bisogno di accompagnamento, di sostegno e di dipendenza da terzi, con riduzione dell'autonomia nella pianificazione del lavoro, del rispetto delle scadenze, del ritmo e della qualità del lavoro, con una limitazione del 50% della capacità di rendimento, confermata dallo psichiatra curante ancora in occasione dell'incontro del 23 settembre 2022 con il consulente professionale, il quale non ne avrebbe tenuto conto. L'insorgente si lamenta inoltre del fatto che al termine del periodo di formazione presso \_\_\_\_\_, non è stato valutato da parte dell'Azienda di pratica. Il ricorrente evidenzia poi di non aver mai esercitato presso \_\_\_\_\_ un'attività al 100%, rileva che lo stesso consulente professionale sottolinea la difficoltà per il titolare dell'azienda di controllare l'effettiva presenza e gli orari di lavoro, pur confermando che il suo tempo di lavoro sarebbe stato dell'80%. Infine l'assicurato afferma che " un datore di lavoro rende una valutazione del rendimento e del ritmo di lavoro sull'attività prestata. Per cui se valuta un rendimento del 60-80% ed un ritmo del 60%, può solo logicamente significare che per l'attività prestata all'80% non rende al 100%, ma al 60%-80%, ed ha un ritmo di lavoro non al 100% ma al 60%. In altre parole, ci troviamo confrontati con una doppia riduzione: da un lato di presenza (l'assicurato non è mai stato testato nel mercato del lavoro primario per un'attività con tempo di lavoro al 100%) e, nel tempo di presenza, presenta una riduzione di rendimento/ritmo più vicino al 60% che all'80% ." La valutazione della capacità lavorativa diverge da quella medico teorica del \_\_\_\_\_ ma non è stato fatto alcun accertamento ulteriore in merito, neppure tenendo conto che le difficoltà sorte in seno al lavoro svolto per \_\_\_\_\_ sono simili a quelle riscontrate durante il periodo di apprendistato. Per l'assicurato l'istruttoria sarebbe lacunosa e necessiterebbe un rinvio degli atti all'Ufficio AI per procedere ad un complemento, consistente nella richiesta di un rapporto al medico curante ed all'allestimento di una perizia di decorso, con successiva definizione del grado d'invalidità. 2.5. Dalle tavole processuali emerge che nel consulto del 9 ottobre 2017 la dr.ssa med. \_\_\_\_\_, FMH psichiatria e psicoterapia, ha rilevato sulla

base dell'esame clinico, dell'analisi della giornata e del mini ICF-app, che l'assicurato presenta limiti funzionali lievi a carico delle seguenti dimensioni: rispetto delle regole, organizzazione dei compiti, flessibilità, persistenza, assertività, mentre vi è una limitazione da lieve a moderata nelle relazioni intime. Questi limiti determinano una riduzione della capacità del rendimento del 20%. Per la perita l'esistenza di una capacità lavorativa residua superiore al 50% " è corroborata anche dagli elementi emersi dall'anamnesi da cui risulta che soprattutto nell'ultimo anno, l'assicurato ha sempre cercato di rimanere attivo (...), inoltre ha, di recente, sostenuto un colloquio come addetto alla vendita presso la \_\_\_\_\_ per un impiego dell'80%. Nella determinazione della suddetta IL ho tenuto comunque conto del fatto che in presenza di stress ambientali significativi (che possono coincidere anche con situazioni di carenza di supporto o chiare direttive) vi sia il rischio di un aumento dell'ansia ed un peggioramento del quadro clinico sia più probabile" (pag. 11 del consulto, pag. 271 incarto AI). In seguito l'insorgente è stato sottoposto ad una valutazione ad opera del \_\_\_\_\_, al termine del quale è emerso che l'assicurato non è adeguato a svolgere lavori fisici, ma deve piuttosto esercitare attività in ambito amministrativo. Ciò ha portato l'Ufficio AI a proporgli una riqualifica professionale quale impiegato di commercio AFC con un sostegno scolastico inizialmente nella misura di 2 ore a settimana, presso \_\_\_\_\_. Nel primo rapporto del 30 novembre 2018, relativo ai primi mesi di lavoro, i formatori hanno rilevato che l'interessato ha difficoltà di tipo emotivo, organizzativo, di pianificazione del tempo e di rispetto delle scadenze (pag. 376 incarto AI). Il 1° marzo 2019 è stata confermata la necessità di un sostegno, per evitare che l'insorgente non si agiti eccessivamente, e la presenza di lacune nella pianificazione degli impegni (pag. 389 incarto AI). Al termine del primo anno i formatori hanno notato che la formazione procede in modo positivo con buoni risultati sia a scuola che nella pratica e l'atteggiamento dell'assicurato è maturo e coscienzioso. Il suo approccio non è ottimale nella pianificazione delle tempistiche e si trova spesso a dover rincorrere il tempo perduto e quindi si trova in affanno per rispettare le scadenze. Senza il giusto sostegno tende a mollare perché oppresso dagli impegni, mal pianificati nel tempo. Malgrado i buoni risultati a scuola è stato chiesto di rinnovare le ore di sostegno (pag. 396 incarto AI). Il 6 marzo 2020 i responsabili della formazione hanno rilevato un rendimento ridotto, del 50%, quale apprendista presso lo sportello \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. La prestazione lavorativa è ridotta per la necessità di un monitoraggio esterno nel rispettare le scadenze e nella pianificazione del suo lavoro. Viene sempre affiancato per evitare di posticipare fino all'ultimo gli impegni che deve portare a termine. I formatori hanno spiegato che nel mese di ottobre 2019 è stato effettuato un incontro di rete con lo psichiatra, da cui è emerso che nell'assicurato è radicata la paura del fallimento, cosa che emerge anche nel modo di fare, nello sdrammatizzare e nel tranquillizzare gli altri. Questo atteggiamento può portarlo a far sì che il risultato finale sia negativo, quasi ad anticipare e di conseguenza bloccare sul nascere aspettative di risultati positivi nei suoi confronti. Per questo motivo non è stato sottoposto ad un carico importante di mole di lavoro e viene monitorato da vicino per quanto concerne la sua organizzazione e la pianificazione delle scadenze (pag. 414-415 incarto AI). Per i formatori l'interessato ha le qualità personali-professionali-scolastiche per apprendere e raggiungere gli obiettivi richiesti, ad eccezione, almeno per il momento, della capacità di rispettare le scadenze con un'adeguata preparazione nel tempo, ciò che richiede il monitoraggio continuo e che giustifica il non raggiungimento del rendimento del 100% (pag. 416 incarto AI). Tale valutazione è stata confermata anche il 10 luglio 2020 al termine del secondo semestre (pag. 434-435 incarto AI). Se l'assicurato è lasciato libero di fare le

attività senza un monitoraggio costante il tempo di esecuzione si allunga e l'affidabilità viene a mancare (pag. 435 incarto AI). I formatori hanno rilevato che la sua dipendenza da terzi per portare a termine i compiti dovrà essere considerata per poterlo aiutare a trovare un lavoro adeguato alla fine dell'apprendistato. Il 17 marzo 2021 i formatori hanno confermato la riduzione del rendimento del 50% dovuta al monitoraggio esterno costante ed alla fatica nel rispettare le scadenze e a portare avanti le attività. In alcuni momenti il rendimento è buono, mentre in altri cala drasticamente e deve essere sostenuto ed aiutato per ripartire (pag. 455 incarto AI). Anche nella fase della ricerca del lavoro avviata prima della fine dell'anno scolastico è emerso che l'assicurato non riesce a rispettare i termini (pag. 394 incarto AI). Nella valutazione finale del 23 luglio 2021, dopo aver superato gli esami, i formatori hanno confermato la riduzione del rendimento del 50% (pag. 5050 incarto AI) e l'indicazione che il ricorrente non riesce ad essere autonomo nella pianificazione del proprio lavoro, nel rispettare l'agenda di quello che deve fare e se si trova in ritardo non riesce a ripianificare il proprio lavoro dando delle priorità. Questo lo porta ad essere in perenne affanno, dovendo completare dei compiti all'ultimo momento. I formatori affermano: " questo aspetto ci preoccupa; non siamo sereni nel pensarlo un domani nel mondo del lavoro. Riteniamo doveroso un accompagnamento adeguato, finanziato dall'Assicurazione invalidità, affinché trovi un'attività lavorativa confacente alle sue conoscenze, ma rispettosa dei suoi bisogni personali, legati all'aspetto psicologico-emotivo " e che " al termine dell'apprendistato è importante riuscire ad organizzare un periodo di valutazione della resa effettiva, se possibile sul mercato del lavoro non protetto, per accompagnarlo nel mondo del lavoro. (...) Siamo fiduciosi che possa riservare dei risultati molto positivi, poiché lo vediamo in difficoltà quando deve focalizzarsi su più obiettivi, con ritmi e richieste diverse (ambito scolastico e ambito pratico). Dovendosi concentrare solo nella pratica potrebbe risultare un fattore di vantaggio " (pag. 507-508 incarto AI). Non riuscendo a trovare un datore di lavoro, il consulente professionale ha avviato un provvedimento per evitare l'iscrizione in disoccupazione dell'assicurato e per tale motivo ha seguito il progetto \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_. Il 15 novembre 2021 l'assicurato ha iniziato una formazione pratica quale collaboratore amministrativo presso \_\_\_\_\_, in parte in modalità di telelavoro. L'attività è svolta il lunedì mattina e da martedì a giovedì tutto il giorno. Il venerdì l'assicurato continua la sua attività presso \_\_\_\_\_ (pag. 544 incarto AI). Dal mese di febbraio 2022 ha poi lavorato anche il venerdì presso \_\_\_\_\_ (pag. 558 incarto AI). Nella valutazione intermedia del

#### **E. 4**

marzo 2022 figura che il rendimento lavorativo e la resistenza psico-fisica sono pari all'80%, il ritmo di lavoro tra il 60% e l'80% (pag. 562 incarto AI). L'11 maggio 2022 il consulente AI è stato avvisato dal datore di lavoro che l'assicurato da un po' di tempo non rispetta gli orari, non è raggiungibile e richiama dopo molto tempo (pag. 563 incarto AI). Il 13 luglio 2022, accertato che vi è stato un calo considerevole delle prestazioni, l'UAI ha diffidato l'insorgente a dichiarare entro 10 giorni se desiderava continuare con il progetto formativo (pag. 570 incarto AI). Il 22 luglio 2022 il ricorrente ha risposto contestando il calo delle prestazioni e segnalando la volontà di continuare con la formazione, chiedendo al consulente di organizzare un incontro con il proprio medico curante (pag. 575 incarto AI). Il 21 settembre 2022 il datore di lavoro ed il consulente dell'AI si sono incontrati per la valutazione della prestazione dell'insorgente dal 15 novembre 2021 al 18 novembre 2022. In tale contesto è stato indicato che l'assicurato ha avuto una presenza di circa l'80%, una resistenza psico-fisica dell'80%, un rendimento lavorativo tra il 60% e l'80% nonché un

ritmo del lavoro e una qualità del lavoro del 60%. Figura inoltre che vi è stato un miglioramento negli ultimi 4 mesi e non ci sono stati impedimenti fisici o psichici nell'attività (pag. 590-591 incarto AI). Nel corso dell'incontro tra l'insorgente, il consulente ed il curante, tenutosi il 23 settembre 2022, il dr. med. \_\_\_\_\_, FMH psichiatria e psicoterapia, ha segnalato che RI 1 presenta una capacità lavorativa del 50%, mentre il consulente ha affermato che il ricorrente nell'ultimo anno ha sempre lavorato al 100% con un rendimento attorno all'80% e che entro un mese il provvedimento professionale sarebbe terminato e l'attuale datore di lavoro non avrebbe potuto tenere l'assicurato quale suo dipendente come invece pensava di fare un anno prima. Ciò a causa delle situazioni economiche incerte (pag. 586 incarto AI). Il 23 settembre 2022 il consulente AI ha redatto il rapporto finale, dove figura: "(...) L'assicurato, di anni 32, presenta una capacità lavorativa medico-teorica del 50% nella sua ex attività di panettiere, mentre in attività [nдр: adeguate] essa è del 80%. L'assicurato ha dimostrato di poter lavorare nel mondo del lavoro in qualità di impiegato d'ufficio/di commercio. A livello pratico è migliorato in quella che era la sua lacuna principale, ossia quella di rispettare le tempistiche ed i termini di consegna. La qualità del lavoro svolto risulta sempre essere buona. Egli infatti controlla più volte il lavoro svolto prima di riconsegnarlo al responsabile o al cliente. L'ultimo anno trascorso dapprima a \_\_\_\_\_ (progetto di ricerca di lavoro) e poi presso la start-up \_\_\_\_\_ che si occupa di formazione e vendita di droni, ha migliorato molto le performance di RI 1. L'attuale provvedimento scadrà il prossimo 18.11.2022. Purtroppo la start-up \_\_\_\_\_ non potrà assumerlo per motivi finanziari e dovrà pertanto rinunciare alla collaborazione con RI 1. (...). Riteniamo pertanto l'assicurato come reintegrabile nella misura del 80% in attività adeguata di impiegato di commercio, rispettosa dei limiti funzionali dati." (pag. 589 incarto AI) Il 16 novembre 2022, su richiesta del datore di lavoro, la formazione è stata prolungata fino al 31 dicembre 2022 per permettere all'assicurato di acquisire tutte le competenze che, a causa del telelavoro, non è stato possibile impartire. L'ultimo mese sarebbe stato svolto in presenza nei nuovi uffici della società, a \_\_\_\_\_ (pag. 598 incarto AI). Una valutazione per questo periodo non è stata effettuata. Con progetto di decisione del 27 febbraio 2023, l'Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita AI, poiché il grado d'invalidità è del 13%. In seguito alle osservazioni presentate dal ricorrente, è stato interpellato il medico SMR, dr. med. \_\_\_\_\_, che ha affermato: "(...) - da parte mia non mi esprimo in merito ai risultati dell'accertamento lavorativo non essendo di mia competenza - l'assicurato era in cura psichiatrica da 2.2015. È possibile/probabile che la problematica psichica abbia giocato un ruolo nel fallimento dell'esame pratico (rapporto dr. \_\_\_\_\_ del 4.4.2017). Da notare però che vi erano anche altre problematiche non di stretta pertinenza medica, rimando qui alla nota a pagina 3 della perizia \_\_\_\_\_: "anche perché nei mesi precedenti non aveva un posto di lavoro stabile" 28.9.2016, richiesta di prestazioni AI." (pag. 643 incarto AI) Il 26 luglio 2023 anche il consulente AI ha preso posizione in merito alle osservazioni al progetto di decisione ed ha affermato: "(...) Presso l'ultimo datore di lavoro, ossia la \_\_\_\_\_, egli ha lavorato molto da casa, nella modalità del telelavoro in quanto era ancora un periodo di postCOVID. È stato difficile per il titolare controllare l'effettiva presenza e gli orari di lavoro. È capitato che talvolta RI 1 fosse richiamato per dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, ma questo è stato un problema generale del lavoro a distanza. Nella scheda di valutazione del 21.9.2022 il datore di lavoro indica una presenza del 80% ed un rendimento del 60-80% ed un ritmo del 60%. Bisogna magari aggiungere che l'assicurato aveva un giorno alla settimana di libero per andare dai medici/fisioterapia. Il suo tempo di lavoro era quindi dell'80%. Il rendimento

variava tra il 60 e l'80%, ma sempre calcolato su 80% di presenza e non sul 100%. Stessa cosa vale per ritmo. L'assicurato è stato sempre molto meticoloso e controllava sempre il lavoro da riconsegnare, portando anche dei ritardi. Per questo è stato fissato prudentemente un 60%. Io credo che RI 1 abbia lavorato bene, con qualità e accortezza. Sono certo che egli in futuro, allorquando conosce bene il lavoro possa lavorare anche al 100% con un buon 80-100% di rendimento e di ritmo di lavoro. Bisogna pure dire che il passaggio da 3 anni di apprendistato presso \_\_\_\_\_ (laboratorio semi-protetto) ad una azienda vera e propria (start-up) con esigenze reali di mercato, non è stato facile per l'assicurato. Se lo avessero assunto, a quest'ora avrebbe recuperato il gap ed essere un collaboratore a tutti gli effetti. Da notare che la mancata assunzione non era dovuta alla qualità del lavoro di RI 1 ma ad un problema di liquidità della start-up. Secondo il SIP, una riduzione del rendimento del 44%, non è giustificabile, mentre un 20% può esserlo (ma non oltre)." (pag. 647 incarto AI) 2.6. Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che prima di potersi esprimere definitivamente sulla fattispecie, sia necessario procedere con ulteriori accertamenti. In primo luogo, come rileva l'insorgente, dalla documentazione agli atti non risulta che l'attività svolta presso \_\_\_\_\_ sia stata esercitata nella misura del 100% (pag. 590 incarto AI: " presenza circa 80% "), con un rendimento dell'80%. Anche perché l'insorgente ha lavorato molto da casa in modalità di telelavoro e per il titolare dell'azienda è stato difficile controllare l'effettiva presenza e gli orari di lavoro (pag. 647 incarto AI). Alla luce del contenuto, non sempre chiaro, della valutazione della prestazione della formazione pratica quale collaboratore amministrativo per la \_\_\_\_\_ ed in assenza di qualsiasi ulteriore presa di posizione in merito all'attività svolta, da ultimo in presenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2022, occorre interpellare la società per ottenere maggiori informazioni circa la valutazione espressa il 21 settembre 2022. In tale contesto il datore di lavoro dovrà fornire una valutazione per il periodo fino al 31 dicembre 2022 e dovrà precisare a quale tempo di lavoro si riferiscono le percentuali riportate nella valutazione delle prestazioni del 21 settembre 2022 (pag. 590-591 incarto AI) e per quale tempo di lavoro effettivo è stata svolta l'attività da parte dell'insorgente. Dagli atti non emerge infatti con sufficiente chiarezza se le percentuali ivi indicate, segnatamente quelle della resistenza psico-fisica (80%), del rendimento lavorativo (tra il 60 e l'80%) e del ritmo di lavoro (60%), sono riferite ad un'attività di circa l'80% (cfr. pag. 590 incarto AI, cfr. anche pag. 647 incarto AI) o ad un'attività del 100%. Al fine di chiarire la fattispecie, è necessario capire la percentuale esatta delle valutazioni se l'attività fosse stata svolta al 100%. A questo proposito occorrerà inoltre accertare se, dal lato medico, l'insorgente può effettivamente lavorare al 100%, con una riduzione del rendimento, oppure se, per motivi di salute, come durante la formazione pratica presso \_\_\_\_\_, egli è tenuto ad assentarsi per un giorno alla settimana per potersi sottoporre alle cure mediche (fisioterapia e visite varie; cfr. pag. 647 incarto AI: " Bisogna magari aggiungere che l'assicurato aveva un giorno alla settimana di libero per andare dai medici/fisioterapia "). Successivamente, raccolte queste informazioni, le risposte andranno sottoposte ad un medico psichiatra SMR per stabilire, in maniera accurata, approfondita e motivata, se necessario interpellando il \_\_\_\_\_, se quanto accertato in sede di apprendistato e soprattutto in sede di formazione pratica come collaboratore amministrativo presso \_\_\_\_\_ (rendimento secondo gli accertamenti da effettuare), è compatibile con l'esito della perizia, segnatamente in ambito psichiatrico, del 12 dicembre 2017. In caso di risposta positiva, ossia se quanto accertato corrisponde alle conclusioni della perizia del \_\_\_\_\_, non occorre procedere con ulteriori accertamenti medici, segnatamente non è necessario allestire

una perizia di decorso, ritenuto come l'insorgente non ha prodotto alcun atto medico che possa far ritenere la necessità di procedere in tal senso. Le sole dichiarazioni orali del proprio curante, dr. med. \_\_\_\_\_, nell'ambito del colloquio del 23 settembre 2022 (rendimento massimo del 50%), non sono infatti sufficienti ad imporre ulteriori accertamenti medici in assenza di una motivazione medica oggettivata. Se invece il medico SMR o il \_\_\_\_\_ ritengono che vi sia una divergenza rispetto all'esito della perizia del 12 dicembre 2017, spetterà loro stabilire se procedere con una perizia di decorso o se decidere in base agli atti. Infine, per quanto concerne l'ammontare del reddito da valido e meglio la presa in considerazione del livello di competenza 2 in luogo del livello di competenza 1 dei dati RSS del settore della produzione alimentare 10-11, visto l'esito della vertenza è prematuro esprimersi in merito. Va comunque rilevato che se gli esiti degli accertamenti dovessero confermare le percentuali della capacità lavorativa residua in attività adatte (80%), la questione non meriterebbe particolare approfondimento ritenuto che, come rilevato dall'Ufficio AI in sede di risposta, il grado d'invalidità sarebbe comunque inferiore al 40%. In caso contrario, ossia se le percentuali della capacità lavorativa residua dovessero essere diverse, l'amministrazione dovrà chinarsi anche su questo aspetto. A questo proposito, in una sentenza 8C\_293/2023 del 10 agosto 2023, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, in un caso in cui si trattava di stabilire, per il reddito da invalida, il livello di competenza da applicare, il Tribunale federale ha affermato: " (...)

#### **E. 4.2**

A partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), sono stati stabiliti quattro livelli di competenza in funzione dei nove grandi gruppi professionali (si veda tabella T17 della RSS 2012) e del tipo di lavoro, di formazione necessaria all'esercizio della professione e l'esperienza professionale (si veda tabella TA1\_skill\_level; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è quello più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il grado più elevato e raggruppa le professioni che esigono una capacità a risolvere i problemi complessi e a prendere decisioni su un vasto insieme di conoscenze tecniche e di fatto in un settore specifico (qui si trovano per esempio i direttori, i quadri di direzioni, i gerenti e le professioni intellettuali e scientifiche). Nel mezzo di queste due categorie estreme figurano le professioni cosiddette intermedie (livello 3 e 2). Il livello 3 implica mansioni pratiche complesse che necessitano un vasto insieme di conoscenze in un ambito specifico (i tecnici, i controllori, gli intermediari o ancora il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle mansioni pratiche come la vendita, la cura, l'elaborazione di dati, le pratiche amministrative, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (sentenza 8C\_268/2021 del 15 ottobre 2021 consid. 3.2.1 con rinvio alla sentenza 8C\_46/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 4.4 con riferimenti). L'accento è posto quindi sul tipo di occupazione che l'assicurato è suscettibile di assumere in funzione delle sue qualifiche, non più unicamente sulle qualifiche in quanto tali (sentenze 8C\_801/2021 del 28 giugno 2022 consid. 2.3; 8C\_66/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.2.1 con riferimenti).

#### **E. 4.3**

Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale - presa in considerazione dai giudici cantonali -, se la persona assicurata non è più in grado di esercitare l'attività lavorativa originaria svolta prima dell'invalidità, l'applicazione del livello di competenza 2 si giustifica unicamente se la stessa dispone di competenze o conoscenze particolari (sentenze 8C\_156/2022 del 29 giugno 2022 consid. 7.2, pubblicata in SVR 2022 UV n° 47

pag. 188; 8C\_131/2021 del 2 agosto 2021 consid. 7.4.1, pubblicata in SVR 2022 UV n° 3 pag. 7; 8C\_645/2022 del 16 febbraio 2023 consid.

## **E. 5**

con riferimenti).” L’Alta Corte ha poi affermato che la giurisprudenza federale che impone la sussistenza di competenze o conoscenze particolari affinché si possa ammettere il livello di competenza 2 non risultava determinante per la valutazione del reddito da invalida fondato sulle statistiche della RSS poiché nel caso allora giudicato l’assicurata era in grado di svolgere la sua solita attività lavorativa (“angestammter Beruf”) ed ha stabilito il livello di competenza in base all’attività lavorativa che l’assicurata era suscettibile di assumere in funzione delle sue qualifiche. Dopo aver esaminato la situazione concreta dell’interessata, il Tribunale federale ha applicato il livello di competenze 2: " (...)

### **E. 5.3**

L’opponente è titolare di un attestato federale di impiegata di commercio, conseguito nel 1993 dopo tre anni di formazione e gode di un’ampia esperienza nelle attività amministrative commerciali giacché, concluso il ciclo professionale, ha sempre svolto lavori d’ufficio presso tre diverse aziende presenti nel Cantone. Di madrelingua italiana, essa parla fluentemente anche lo svizzero tedesco e il francese. Ritenuto che le effettive competenze professionali dell’assicurata non sono di fatto mutate dopo l’infortunio (consid. 5.1 supra ), giova altresì rilevare le attività amministrative da lei svolte richiedono generalmente una specifica formazione professionale (cfr. sentenze 8C\_534/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 5.3.3.3; 9C\_125/2009 del 19 marzo 2010 consid. 4.4.3) incentrata, segnatamente, sulla gestione della corrispondenza commerciale, degli ordini e della contabilità nonché sulla conduzione della segreteria (cfr. descrizione della professione di impiegato di commercio sul portale ufficiale svizzero d’informazione dell’orientamento professionale: <https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?lang=it&idx=30&id=99>, consultato il 6 luglio 2023). Pertanto, contrariamente a quanto concluso dalla Corte cantonale, l’attività lavorativa nel concreto esigibile - e tutt’ora esercitata dall’opponente - va inserita nel livello di competenza 2. A fronte della sua formazione professionale, delle sue competenze linguistiche e dell’esperienza finora maturata, l’opponente è infatti in grado, con verosimiglianza preponderante, di svolgere in modo redditizio svariate attività pratiche di amministrazione - adeguate alle sue limitazioni funzionali - e non unicamente mansioni semplici di tipo fisico o manuale tipiche del livello di competenza 1. Del resto, dagli atti di causa non risultano elementi concreti che permettono di concludere per quest’ultima ipotesi. Va infine osservato che il livello di competenza inferiore attiene ad una categoria di attività lavorative che, di principio, non impongono nessuna formazione e esperienza professionale specifica (sentenze 8C\_196/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 7.5; 8C\_118/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 6.3.2; 8C\_175/2020 del 22 settembre 2020 consid. 4.2). Applicando il livello di competenza 1 (salari statistici delle RSS 2020) per determinare il reddito da invalido dell’opponente, la Corte cantonale ha pertanto violato il diritto federale.” Come ancora ribadito dall’Alta Corte nella STF 8C\_156/2022 del 29 giugno 2022 pubblicata in SVR 12/2022 UV nr. 47, non basta una lunga esperienza professionale per rivendicare il livello 2 invece che il livello 1. Secondo costante giurisprudenza, difatti, per utilizzare il livello 2 servono attitudini e conoscenze particolari che permettano di immaginare la messa a frutto di tali attitudini al di fuori della professione appresa, ad es. una esperienza di direzione, delle formazioni continue supplementari o altre qualifiche particolari acquisite durante l’attività (sul tema cfr. anche: STF 8C\_123/2023 del 7 settembre 2023, consid.

5.1.2: “ Wenn die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nicht auf einen angestammten Beruf zurückgreifen kann, rechtfertigt sich die Anwendung von Kompetenzniveau 2 (beziehungsweise bis LSE 2010 Anforderungsniveau 3; vgl. Urteil 8C\_534/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 5.3.1 mit Hinweis) nach der bundesgerichtlichen Praxis nur dann, wenn sie über besondere Fertigkeiten und Kenntnisse verfügt (Urteile 8C\_250/2021 vom 31. März 2022 E. 4.2.1; 8C\_5/2020 vom 22. April 2020 E. 5.3.2). Bejaht wurde dies etwa im Fall einer Versicherten, welche im Laufe ihrer beruflichen Karriere unter anderem als Lehrmeisterin, als Filialleiterin mit Führungsaufgaben, als stellvertretende Teamleiterin und als Prüfungsexpertin tätig war (Urteil 8C\_374/2021 vom 13. August 2021 E. 5.4), bei einer Versicherten, welche aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführerin eines Hotels über Berufserfahrung in leitender Funktion mit Administrativaufgaben verfügte (Urteil 8C\_368/2021 vom 22. Juli 2021 E. 10), beim Verkäufer in einer Bijouterie in teilweise leitender Funktion (Urteil 8C\_534/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 5.3.2 und 5.3.3), und auch beim gelernten Zimmermann, der diese Tätigkeit gesundheitlich bedingt zwar nicht mehr ausüben konnte, jedoch in der Lage war, einen eigenen Betrieb mit mehreren Angestellten zu führen (Urteil 8C\_630/2022 vom 3. Mai 2023 E. 6.1 mit Hinweis) .”; cfr. anche STF 9C\_570/2022 del 21 settembre 2023, consid. 5.3 per l’applicazione del livello di competenza 3 in luogo del livello di competenza 4). 2.7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti. 2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1 bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito del ricorso (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V 281 consid 11.1; STF 8C\_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un’avvocata iscritta nel registro degli avvocati del Canton Ticino ed attiva presso la RA 1, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.